



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE

Reg. delibere n. 97

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. PROROGA SINO AL 31/12/2019

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **dicembre**, convocata in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass		
Guadin Maria Luisa	Sindaco	P
Bacco Carlo	Vice Sindaco	P
Giordani Vittorio	Assessore	P

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicini Gabriella

Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. CON IL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. PROROGA SINO AL 31/12/2019

LA GIUNTA COMUNALE

- il giorno 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 la quale reca *“nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art.2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191”*;
- detta normativa in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani ha previsto che i Consigli di Bacino di cui all'art. 3, comma 6 della suddetta legge regionale, ... *“subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.3 e s.m.i. (...)”*;
- in seguito all'entrata in vigore della LRV n. 52/2012, la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, adottato ai sensi dell' art. 3 comma 1 della legge stessa, dovrà approvare il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- in seguito all'entrata in vigore della LRV n.52/2012, la Giunta Regionale, ai fini della costituzione dei consigli di bacino, dovrà approvare una convenzione-tipo ex art.4 comma 1 della legge citata;
- nelle more dell'istituzione dei consigli di bacino, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale ha proceduto, con DGRV n.2985 del 28 dicembre 2012 (BUR n.8/2013), trasmessa con nota 16 gennaio 2013 prot. n. 22550, alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 785/1988 e per le Autorità d'ambito di cui al Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004, individuati nei Presidenti degli enti medesimi;
- per l'ente responsabile di bacino Verona Uno, per l'ente responsabile di bacino Verona Tre, per l'ente responsabile di bacino Verona Cinque il Commissario Liquidatore è stato nominato nella persona del Presidente della Provincia di Verona;

VISTA la nota del Presidente della Provincia prot. n. 0020881 del 26 febbraio 2014 con la quale si è riconosciuto che “l'adozione dei provvedimenti che consentano la prosecuzione del servizio affidato, in essere al momento di entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei consigli di bacino, e per il tempo strettamente necessario a tale subentro” compete “agli stessi enti che hanno sottoscritto la concessione o il contratto dei servizi per la gestione dei rifiuti attualmente in essere (Comuni o loro strutture associative o soggetti dagli stessi delegati)”;

CONSIDERATO che:

- hanno aderito al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero i Comuni di Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Costermano, Dolcè, Rivoli Veronese, Marano di Valpolicella, Fumane, Cavaion Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Pastrengo, Pescantina, Bussolengo e Negrar ricadenti nel bacino Verona Uno, i Comuni di Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, San Giovanni Ilarione, Montechia di Crosara, Caldiero, Soave, Monteforte d'Alpone e Cazzano di Tramigna, Vestenanova e Roncà ricadenti nel bacino Verona Tre, i Comuni di Lavagno, San Martino B.A., Buttapietra e San Anna d'Alfaedo ricadenti nel bacino Verona Cinque;
- il predetto **Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero rientra tra gli enti locali che, ai sensi dell'art. 5 comma 8 LRV n.52/2012, “al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle**

concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulate dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito”;

- per il tempo necessario a realizzare il passaggio di funzioni implicato dalla LRV n.52/2012, dai soppressi enti responsabili di bacino ai costituendi consigli di bacino, la legge de qua ha previsto l'applicazione del regime transitorio dettato dall'art.5 della stessa;
- **secondo la citata nota del Presidente della Provincia prot. n.0020881 del 26 febbraio 2014 nella “riserva di competenza (comma 8)” rientra “anche l'adozione dei provvedimenti che consentano la prosecuzione del servizio affidato in essere al momento di entrata in vigore della legge regionale ma in scadenza prima del subentro dei consigli di bacino, e per il tempo strettamente necessario a tale subentro”;**

RILEVATO che:

- la L.R.V. n. 52/2012 è stata modificata dapprima dalla L.R.V. n. 3 del 07 febbraio 2014 “modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)” ” e successivamente dalla L.R.V. n. 11 del 02 aprile 2014 che all'art. 63, comma 3 riporta “ *In prima applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 è fatta salva la definizione dei bacini su basi provinciali, infraprovinciali o interprovinciali operata in applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 medesima nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 “Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”” e riconfermando quindi, per la Provincia di Verona l'individuazione di tre Consigli di Bacino denominati Verona est, Verona ovest e Verona sud;*
- una volta istituiti i Consigli di Bacino come sopra meglio precisati, la Giunta Regionale ai fini della costituzione degli stessi , deve approvare una convenzione-tipo ex art. 4 comma 1 della L.R. V. n. 52/2012, che andrà recepita dai singoli Comuni nei propri Consigli Comunali;
- a tal proposito la Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 01 luglio 2014 ha approvato lo “Schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- successivamente, numerose Amministrazioni Comunali ricadenti nel bacino territoriale denominato “Verona Est” hanno avanzato, alla Regione Veneto, formale istanza di accoglimento della proposta di mantenimento dell'attuale estensione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero che prevede tra i propri consorziati anche diversi comuni ricadenti del costituendo bacino denominato Verona Est, chiedendo altresì alla Regione (nella denegata ipotesi in cui questa proposta non venisse accolta e venisse confermata la suddivisione del territorio provinciale in tre Consigli (est, ovest, sud)), di poter entrare a far parte, anziché del Consiglio di Bacino denominato “est” del Consiglio di Bacino denominato “ovest”;
- accogliendo le istanze di numerose Amministrazioni Comunali, la Regione Veneto, con DGRV n. 288 del 10 marzo 2015 pubblicata sul BUR n. 31 del 31 marzo 2015 avente ad oggetto “Ridefinizione dei Bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Verona. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 e n. 1117 del 1° luglio 2014. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. Deliberazione di Giunta regionale n. 9/CR del 10 febbraio 2015” ha approvato la ridefinizione della Provincia di Verona in “Consiglio di Bacino Verona Nord”, “Consiglio di Bacino Verona Città” e “Consiglio di Bacino Verona Sud”;
- in data 3 dicembre 2015 tutti i 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale del “Consiglio di Bacino Verona Nord” hanno sottoscritto la convenzione tipo costituendo, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato “Consiglio di bacino VERONA NORD”, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di

organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;

- nella stessa convenzione è specificato che "con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3";

PRESO ATTO che con propria nota trasmessa via pec n. 8604 del 14.11.2016 il Commissario Liquidatore Sig. Luigi Mauro Visconti ha trasmesso al Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, il Piano di Ricognizione e Liquidazione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012;

ATTESO che sono state attivate da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord le complesse procedure per il subentro dello stesso Consiglio di Bacino nel Consorzio Verona Due (per i Comuni di Badia Calavena, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro In Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Vestenanova, Villafranca di Verona) e dei Comuni di Affi, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Mezzane, Roverè Veronese, San Bonifacio, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Sommacampagna e Velo Veronese (non facenti parte del Consorzio medesimo);

ATTESO peraltro che ad oggi il Consiglio di Bacino Verona Nord ha iniziato il proprio iter costitutivo con l'assunzione dei sotto elencati provvedimenti:

- le delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 1 e n. 2 del 22.12.2015 con le quali sono stati eletti il Comitato di Bacino e il Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- la delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 3 del 05.09.2017 con la quale sono stati surrogati alcuni membri del Consiglio di Bacino;
- le delibere dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 e n. 8 del 30.07.2018 con le quali sono stati surrogati i membri dimissionari del Comitato di Bacino e eletto il nuovo Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord;
- deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 24.11.2017 "Approvazione del Bilancio 2018/2020 e del Piano Programma 2018/2020";
- deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 03 del 09.06.2018 avente ad oggetto "Schema di Convenzione tra il Consiglio di Bacino Verona Nord e il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero per l'impiego del personale. Esame e determinazioni" per l'impiego da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord del personale e dei beni strumentali in forza presso il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, stipulata al fine di garantire l'operatività del nuovo Consiglio di Bacino e avente validità sino al prossimo 28.02.2019, nella quale peraltro è stato conferito anche l'incarico di Direttore Generale, pro tempore, al Direttore del Consorzio di Bacino Verona Due Dr. Thomas Pandian;

PRESO ATTO che, in ragione degli atti tutti sopra ricordati, il Consiglio di Bacino Verona Nord dispone ora delle risorse necessarie per il pieno esercizio delle proprie competenze istituzionali e quindi, in particolare, per poter avviare l'istruttoria finalizzata all'affidamento a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati a livello di ATO;

CONSIDERATO che:

- l'Assemblea di Consiglio di Bacino Verona Nord con propria deliberazione n. 11 del 20.12.2018 ha dato mandato al Consorzio di Bacino Verona Due, in qualità di titolare, per i Comuni consorziati, dei

contratti di servizio ai sensi dell'art. 5, della L.R. n. 52/2012 di disporre una proroga tecnica sino al 30.06.2019;

- entro il 30 marzo 2019 il Consiglio di Bacino Verona Nord dovrà concludere l'istruttoria giuridica e tecnico economica, approvare la relazione tecnico economica prevista per legge e deliberare la forma di affidamento e di gestione del servizio;

VISTO altresì che così come previsto dall'art. 5, comma 8, della L.R. 52/2012 " ... al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito,..." e che i Comuni esercitano tale funzione in forma associata attraverso il Consorzio di Bacino Verona Due al quale hanno aderito approvandone Statuto e Convenzione;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 10 del 20.12.2018 che ha demandato al Consiglio di Amministrazione e al Commissario Liquidatore l'adozione di tutti i provvedimenti atti a garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto del RSU fino al 30.06.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 45 del 20.12.2018 con la quale è stato stabilito di prorogare sino al 30.06.2019 il contratto di servizi sottoscritto con la ditta Se.ri.t. srl con sede in Cavaion V.se (VR) – Loc. Montean 10 per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni consorziati;

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire continuità di esercizio al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000,

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

tutto ciò premesso

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di disporre la proroga del contratto in essere con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli R.S.U. per un periodo di UN ANNO e quindi sino al prossimo 31/12/2019 e comunque fino al completo espletamento delle procedure previste dall'art. 5, comma 3, della L.R. 52/2012 per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero nel Consiglio di Bacino Verona Nord, con la previsione che, se prima di tale data, dovessero concludersi tutte le procedure previste al succitato articolo, detto contratto di servizi sarà trasferito automaticamente al Consorzio di Bacino Verona Nord.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.GS. N. 267/00 contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cazzano di Tramigna;

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Guadin Maria Luisa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

CONTRATTO DI SERVIZIO PER I COMUNI ADERENTI AL CAPITOLATO UNICO INERENTE
AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni conseguente effetto di legge
fra le parti contraenti:

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero con sede legale in Villafranca di
Verona, Corso Garibaldi n. 24, e sede operativa in Bussolengo (VR), Via Andrea
Mantegna n. 30/b, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02795630231, rappresentato
da....., nato a (.....) il, presso la cui sede domicilia per
la carica e che stipula il presente contratto nella sua qualità di a norma
dell'art. 29 dello Statuto (di seguito definito Consorzio);

Comune di Cazzano di Tramigna con sede in Piazza Matteotti n. 1 , codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00659190235, Cazzano di Tramigna (VR), rappresentato da
Guadin Maria Luisa, in qualità di Sindaco del Comune di Cazzano di Tramigna,
presso la cui sede domicilia per la carica, che stipula il presente contratto in nome e
per conto della suddetta Amministrazione comunale (di seguito definito Comune);

PREMESSO

CHE l'art. 11 (elaborato A) del Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988 n. 785) ha istituito gli Enti di
Bacino;

CHE con DGRV n. 1752 del 25/05/1999, il Consorzio è stato individuato quale "Ente
Responsabile di Bacino", ai sensi dell'art. 17, 2° comma, dell'elaborato A del
P.R.S.U.;

CHE l'Ente di Bacino prevede, tra le proprie funzioni, la promozione e
l'organizzazione di iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli, oltre al
coordinamento della raccolta e del trasporto degli RSU, come espressamente

previsto dal suddetto Piano regionale;

CHE la L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, all'art. 8 comma 5, attribuisce ai Bacini di utenza previsti dal Piano Regionale approvato nel 1988, la qualifica di Ambito Territoriale Ottimale;

CHE l'art. 15 della citata L.R. 21.01.2000 n. 3 prevede che l'Autorità d'Ambito Territoriale svolga funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

- a) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani, fatto salvo quanto stabilisce l'art. 19 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 in ordine alla raccolta e al trasporto;
- b) provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 152/2006, da applicare in ogni singolo Comune;
- c) provvede alla riscossione della tariffa, direttamente o tramite terzi;

CHE il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, richiamato anche dal Piano provinciale di Verona (DCP 41/2007) prevede la suddivisione del territorio della Provincia di Verona in tre zone, in una delle quali, l'ATO Ovest, sia individuata la relativa Autorità d'Ambito nel Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, a cui spetteranno perciò le competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti in precedenza spettanti ai Comuni;

CHE l'art. 200, comma 1, del D.Lgs. n° 152/2006 prevede che, la gestione dei rifiuti urbani si svolga sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, attraverso l'istituzione delle Autorità d'Ambito competenti;

CHE l'art. 201, comma 1, D.Lgs. 152/2006 attribuisce alle Autorità d'Ambito

l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, e alla stessa Autorità è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

CHE il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15.12.2008, esecutiva, ha aderito al Consorzio, ente costituito ai sensi dell'art. 25 della L. 142/90 (ora art. 31 del D.Lgs. 267/00);

CHE il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ esecutiva, ha approvato lo schema di contratto dei servizi;

CHE il Consorzio gestisce, nel territorio dei Comuni consorziati, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di tutte le categorie e nelle varie fasi identificative disciplinate dalla legislazione vigente in materia, con modalità differenziate in rapporto alle esigenze delle singole amministrazioni;

CHE si rende necessario disciplinare in forma espressa e puntuale i diritti e gli obblighi inerenti alla gestione di tali servizi, come stabilisce l'art. 39 dello Statuto Consortile;

CHE il contratto di servizio, previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000, costituisce lo strumento istituzionale idoneo a regolare in forma compiuta i rapporti finanziari e di servizio che intercorrono fra il Consorzio e i Comuni ad esso aderenti, in stretta connessione con le clausole e prescrizioni contenute nel capitolato d'onori per l'appalto dei servizi a suo tempo approvato da tutte le amministrazioni interessate;

CHE la scelta di disciplinare mediante apposito contratto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è conforme a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 7.10.1999 avente oggetto "Regolamento recante norme

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani”;

CHE il contratto di servizio da stipularsi, per motivi sistematici, è costituito da una parte generale avente per oggetto principi generali e caratteristiche essenziali dei servizi e modalità di esecuzione dei controlli, diritti ed obblighi, e una parte variabile con la quale si specificano in dettaglio le prestazioni e gli adempimenti operativi da effettuarsi nel territorio dei singoli Comuni Consorziati;

CHE è intenzione del Comune stipulare un contratto di servizio finalizzato a disciplinare in forma espressa e puntuale gli obblighi inerenti la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto in quanto condizioni preliminari ed essenziali.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune affida al Consorzio, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Consortile, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel proprio territorio.
2. Il servizio viene affidato in via esclusiva su tutto il territorio Comunale, sulla base di atti e provvedimenti formali.
3. Le prestazioni sono specificate in dettaglio, quanto a tipologia, modalità operative e frequenze, nella scheda allegata sub. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 3 – DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 01 gennaio 2019 fino al 31/12/2019

ART. 4 – FUNZIONI DI INDIRIZZO DEL CONSORZIO

1. Al Consorzio competono le funzioni di programmazione, coordinamento e controllo che la Legislazione Regionale vigente assegna agli Enti di Bacino/Autorità d'Ambito.
2. In conformità ai principi stabiliti nel proprio Statuto, il Consorzio approva pertanto il programma pluriennale degli interventi nel quadro normativo delineato dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata dei Comuni appartenenti al proprio territorio.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio assume i seguenti obblighi:
 - mettere a punto i capitolati d'oneri dei servizi da effettuare nel territorio di competenza concordando con le singole Amministrazioni Comunali le relative specifiche tecniche;
 - indire le gare di appalto secondo le vigenti disposizioni Legislative e regolamentari ed espletare le operazioni inerenti all'aggiudicazione dei servizi;
 - stipulare i contratti d'appalto, gestire i rapporti con le ditte appaltatrici e vigilare sulla corretta osservanza delle loro obbligazioni;
 - stipulare in nome e per conto dei Comuni le convenzioni con i Consorzi CONAI di cui all'art. 40 e seguenti, del D.Lgs. 152/2006, liquidando ai Comuni stessi i relativi proventi;
 - mantenere costanti collegamenti con i Comuni, prendere in esame le loro eventuali richieste di integrazioni e/o variazioni dei rapporti contrattuali in atto con le ditte appaltatrici e valutare l'eventuale attivazione di nuovi servizi;
 - porre in essere tutte le iniziative, che si rendano necessarie ed opportune, per

assicurare, nella gestione dei servizi, obiettivi di efficienza ed economicità, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

2. Il Consorzio conferisce in discarica i rifiuti raccolti come unico utente a proprio nome.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

I Comuni assumono i seguenti obblighi:

- dare puntuale attuazione agli indirizzi diramati dal Consorzio di cui all'art. 4;
- collaborare attivamente con gli uffici del Consorzio per assicurare una corretta gestione dei servizi appaltati, fornendo, in particolare, con tempestività, tutte le informazioni, relative ad esempio ai piani di sviluppo urbanistico ed industriale, alle lottizzazioni ed ai nuovi insediamenti edilizi, necessarie per l'adeguamento delle prestazioni a favore degli utenti;
- mettere a disposizione del Consorzio e, per esso, della ditta appaltatrice, senza oneri di qualsiasi natura, idonei spazi su aree pubbliche o eventualmente private, per la dislocazione di cassonetti o di altre attrezzature fisse, mantenendole costantemente delimitate secondo le disposizioni di legge vigenti;
- trasmettere al Consorzio, in forma scritta, le eventuali richieste di modifica o integrazione dei servizi svolti sul proprio territorio, con adeguato anticipo in rapporto all'entità e alla consistenza delle variazioni prospettate;
- liquidare al Consorzio i corrispettivi dei servizi svolti sul proprio territorio entro il termine perentorio di 30 giorni data fattura fine mese, assumendo l'impegno di corrispondere, dopo il quinto giorno, gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso ufficiale di riferimento.

ART. 7 – SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI

1. I servizi da svolgere nel territorio di ogni Comune, e i relativi costi, sono dettagliatamente indicati nel documento denominato "**descrizione e costi dei Servizi**" che si allega al presente contratto sotto la lettera A) e di cui costituisce ad ogni effetto parte integrante.
2. Eventuali modifiche o integrazioni di tale documento, come previsto all'art. 6, dovranno essere approvate dalle parti con formali atti amministrativi e successivamente riportate in una o più appendici.
3. Ai fini della concreta operatività dei nuovi servizi, nei casi in cui questi comportino maggiori spese, costituisce presupposto indispensabile la preventiva acquisizione, da parte del Consorzio, di una apposita determina o deliberazione con cui viene assunto a carico del bilancio comunale il relativo impegno.
4. Le modalità di fatturazione sono dettagliatamente indicate in un documento denominato "**Schema fatturazione servizio raccolta e trasporto rifiuti**", che si allega al presente contratto sotto la lettera B), mentre la fatturazione dello smaltimento è disciplinata nel successivo "**Schema fatturazione servizio smaltimento rifiuti**", allegato C), ed i disservizi sono disciplinati nel successivo "**Schema Gestione disservizi raccolta e trasporto rifiuti**", allegato D) che costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 8 – PROCEDURE DI CONTROLLO

1. Spetta alle Amministrazioni Comunali, che vi provvedono attraverso i propri uffici, l'esercizio del controllo sui servizi resi dalle ditte appaltatrici nei rispettivi territori.
2. Le procedure per la rilevazione e per la formalizzazione dei disservizi sono evidenziate nello schema che si allega al presente contratto sotto la lettera D) che costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Le sanzioni conseguenti ai disservizi rilevati sono di competenza del Consorzio secondo le previsioni dei capitolati d'oneri. Gli importi relativi, addebitati alle ditte appaltatrici, saranno periodicamente detratti, a cura del Consorzio, dai corrispettivi dovuti dai Comuni.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

1. Con la sottoscrizione del contratto di servizio i Comuni assumono l'impegno di riconoscere al Consorzio maggiori corrispettivi in rapporto alle revisioni dei prezzi dovuti alle ditte appaltatrici.
2. La misura delle variazioni viene resa nota dal Consorzio ai Comuni con cadenza annuale.
3. Le variazioni dei prezzi maturano anche per i Comuni che subentrano negli appalti successivamente alla data di inizio dei servizi del primo Comune aderente al Consorzio.

ART. 10 – CONTROVERSIE

1. Qualora un contraente ritenga che l'altra parte non ottemperi agli obblighi assunti in relazione al presente contratto di servizio, può intimare alla controparte formale diffida mediante lettera raccomandata.
2. Il contraente diffidato ha trenta giorni di tempo per fornire giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza.
3. Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune ed il Consorzio, non sanabile secondo le modalità previste ai commi precedenti, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
4. Viene esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

ART. 11 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla convenzione e allo Statuto del Consorzio, nonché agli altri eventuali provvedimenti approvati in materia dall'Assemblea Consorziale.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto, riguardando prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..

Fatto, letto e sottoscritto in Bussolengo li, _____

Consorzio di Bacino Verona 2


Comune di _____

del Quadrilatero


(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

{f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.}

Allegato B)
SCHEMA FATTURAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI



Allegato C)
SCHEMA FATTURAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI



Allegato D)
SCHEMA GESTIONE DISSERVIZI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

